Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
70122 BARI (BA)

Iscrizione N: BA13835
Il Presidente
della Sezione regionale della Puglia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;
Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);
Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;
Visto l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;
Vista la comunicazione di trasferimento di sede legale registrata in data **27/08/2018** al numero di protocollo **15070/2018**;
Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Puglia** in data **24/09/2018** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **ECOLOGICA S.P.A.**;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: ECOLOGICA S.P.A.
Con Sede a: TARANTO (TA)
Indirizzo: VIA PER STATTE KM 7050, SNC
CAP: 74123
Codice Fiscale: 00411910730

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 24/09/2018
Fine validità: 16/12/2025

Attività svolta/e dall'impresa:

- AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI PER UNA MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICOSENZA LIMITI.(11/03/2004: IMPRESA ISCRITTA A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE IN VIA PROVVISORIANELL'ALBO PROVINCIALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANOL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI NELLA PROVINCIA DI ROMA.L'INIZIO DELL'ATTIVITA' DOVRA' ESSERE COMUNICATO AL REGISTRO DELLE IMPRESE O,SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI, ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE)- DAL 16/07/1997: PULIZIE INDUSTRIALI(L. 82/94). AUTOSPURGO E PULIZIEINDUSTRIALI (L. 82/94)- DAL 28/12/1993:RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SPECIALI ETOSSICI NOCIVI. SPURGO, POZZI NERI E BIANCHI, FLUSSAGGI E DECAPPAGGI; PULIZIA, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI; TRASPORTI VARI PER CONTO TERZI E PROPRIO; RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NONCHE' TOSSICI E NOCIVI; TRATTAMENTO E STOCCAGGIO PROVVISORIO E DEFINITO DI RIFIUTI SPECIALI, NONCHE' TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI DA TERZI;OGNI ALTRA ATTIVITA' PREVISTA DALL'OGGETTO SOCIALE.

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi
Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti
[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [20.02.01] [20.03.07]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno
Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti
[08.01.11*] [08.01.19*] [08.01.21*] [08.04.09*] [08.04.13*] [08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.07*] [17.06.03*] [17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

AB50551
AB50556
AB95026
AB95027
AB95117
AC95474
AC95475
AC95516
AC95595
AD76018
AE32866
AE32901
AE32902
AE99353
AF70362
AF88130
AT353SM
BB436EB
BB801EC
BJ777BY
BT231FC
BW683GT
BW684GT
BZ449780
CA891RJ
CG021HM
CJ845JM
CK229XV
CK593XT
CK807XV
CX149XG
DA037ND
DA47798

DE678SM
DF175HP
DG019BF
DG100YR
DG101YR
DG102YR
DG103YR
DG974BF
DG975BF
DJ297VY
DJ303VY
DK830HX
DP278GP
DP279GP
DW067TR
ED407NB
EG696JP
EM176PE
EM177PE
EM381PE
EN779BX
EN780BX
EW259GW
FD592NY
FE962BC
FF584RC
FK463MM
NAV44331
TO077470
XA155FR
XA500CS
ZA126DP
ZA134DP
ZA794NK
ZA980KT

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare

il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
   A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
   B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
   C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
   L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
   a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
   b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
   Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BARI, 25/10/2018

Il Segretario
- Dr. Dario Patruno -

Il Presidente
- avv.Natale Mariella -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)